

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5513

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato OSVALDO NAPOLI

Modifiche agli articoli 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e 251 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernenti i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e per la prestazione di servizio armato presso enti pubblici o privati

Presentata il 4 ottobre 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le leggi del nostro Paese prevedono che chi presta servizio armato presso enti pubblici o privati è obbligato a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e deve superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. Ciò al fine di garantire un regolare allenamento all'uso delle armi da fuoco per chi svolge un'attività che ne comporta l'impiego per questioni di sicurezza. Inoltre, il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso del porto d'armi, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. Per quanto riguarda il rilascio del porto d'armi, la capacità di utilizzo viene

presunta nei confronti di coloro i quali, nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza, hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato, oppure provengano dai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari. Tutti gli altri soggetti devono conseguire il certificato d'idoneità al maneggio delle armi e devono presentarlo all'autorità amministrativa competente. Tale certificato è attualmente rilasciato dalle sezioni del tiro a segno nazionale, appartenenti all'Unione italiana tiro a segno (UITS), e a tali sezioni sono riservate le attività di esercitazione al tiro.

Le nostre leggi riservano allo Stato l'avviamento all'uso alle armi e l'allena-

mento nel loro utilizzo, considerato come prodromico e funzionale all'addestramento militare.

In realtà, la sospensione a tempo indeterminato del servizio di leva, con la creazione di un esercito professionale specializzato, non richiede che l'attività di addestramento all'uso sportivo e venatorio delle armi ricada all'interno dell'attività di difesa dello Stato.

Inoltre, l'assurgere degli sport armieri a pratica diffusa al di fuori dell'attività delle sezioni di tiro a segno e la presenza all'interno del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) di altre tre federazioni sportive armi riconosciute — Federazione italiana tiro al volo (FITAV), Federazione italiana discipline sportive armi da caccia (FIDASC) e Federazione italiana tiro dinamico sportivo (FITDS) — oltre all'UITA, rendono necessaria la differenziazione tra le varie attività sportive esercitate con armi; appare infatti paradossale che le sezioni di tiro a segno certifichino l'idoneità all'esercizio di sport armieri che non si praticano presso di loro come, per esempio, il tiro a volo. Notoriamente, infatti, nelle sezioni di tiro a segno non si sviluppa alcuna attività ordinaria con armi ad anima liscia, ossia quelle che vengono utilizzate nel tiro a volo, attività istituzionale della FITAV e della FIDASC.

La nascita di una categoria di campi di tiro o di poligoni privati muniti di autorizzazione di pubblica sicurezza, in cui si svolgono tutte le attività che si sviluppano nelle sezioni di tiro a segno, impedisce di discriminarle rispetto a queste ultime, anche in considerazione del fatto che la quasi totalità di essi sono o saranno associati alle tre altre federazioni sportive armi. Le attività devono essere pertanto equiparate, con riferimento alle esercitazioni di tiro e alla certificazione d'idoneità al maneggio delle armi, che potranno essere sviluppate dai soggetti autorizzati secondo l'emananda normativa regolamentare.

È da sottolineare che la misura si impone al fine di far cessare un'evidente discriminazione, per non dire un vero e proprio oligopolio garantito da leggi statali che, ad oggi, concedono diritti esclusivi nell'offerta di un servizio particolare in un territorio specifico, in evidente contrasto con il diritto dell'Unione europea di tutela della concorrenza, e segnatamente con l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che considera le misure che favoriscono alcuni soggetti rispetto ad altri al pari di aiuti di Stato.

La presente proposta di legge è finalizzata sia alla rimozione degli ostacoli normativi alla concorrenza attraverso una modifica al sesto comma dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in cui vengono inseriti i campi di tiro e i poligoni privati dotati di licenza di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, tra i soggetti legittimati a rilasciare la certificazione d'idoneità al maneggio delle armi ai fini del rilascio del porto d'armi, sia a prevedere che, modificando l'articolo 251 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato debba sostenere almeno quattro prove d'idoneità per ottenere il porto d'armi. Se l'Italia prevedesse come la Francia la necessità di sostenere più prove per conseguire il porto d'armi si ridurrebbe, infatti, il numero delle armi detenute e aumenterebbero i porti d'arma a tutto vantaggio della sicurezza.

Inoltre, essendo presente nei poligoni un medico che sottopone gli aspiranti detentori di armi a una visita psico-fisica ogni due anni, i poligoni potrebbero interfacciarsi con le questure comunicando i dati in tempi celeri. I poligoni autorizzati grazie al confronto con le questure sarebbero quindi un'importante garanzia di sicurezza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 8 della legge
18 aprile 1975, n. 110).*

1. All'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere almeno quattro prove d'idoneità nel corso di un anno »;

b) al sesto comma, dopo le parole: « tiro a segno nazionale » sono inserite le seguenti: « ovvero da un campo di tiro o da un poligono autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ».

ART. 2.

*(Modifiche all'articolo 251 del codice di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).*

1. All'articolo 251 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « e devono » fino a: « tiro a segno » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero a un campo di tiro o a un poligono autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e devono sostenere almeno quattro prove d'idoneità nel corso di un anno »;

b) al comma 2, dopo le parole: « sezione di tiro a segno nazionale » sono

inserite le seguenti: « ovvero a un campo di tiro o a un poligono autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ».

